

**ASSEGNO DI DIVORZIO - NUOVO PRINCIPIO: per l'assegno di divorzio conta l'indipendenza o autosufficienza economica del coniuge richiedente, non il tenore di vita goduto durante il matrimonio.**

**Corte di Cassazione, Sez. I Civ., Sentenza 10 maggio 2017 n. 11504**

Sentenza storica per il diritto di famiglia: dopo 27 anni sparisce il principio cardine del tenore di vita per il riconoscimento dell'assegno di divorzio.

Ecco i principi di diritto enunciati dalla Corte.

Il giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, L. 898/1970:

- deve verificare, nella fase dell'*an debeat*, se la domanda del coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di mezzi adeguati o, comunque, impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, desunta dai principali indici - salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie - quali il possesso di redditi e/o cespiti patrimoniali ed immobiliari, le capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, età, sesso e mercato del lavoro), la stabile disponibilità di una casa di abitazione;

- deve tenere conto, nella fase del *quantum debeat*, di tutti gli elementi indicati nella norma quali: condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e comune, reddito di entrambi e valutare tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio.

Si allega testo integrale della sentenza.